



Comune di Villa D'Ogna
Provincia di Bergamo

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 – 2°
MODIFICA**

Il sottoscritto Dott. Riccardo Luigi Tofani, Revisione Unico dei Conti del Comune di Villa d'Ogna (BG), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21 ottobre 2022;

RICEVUTA

in data 11 luglio 2023, tramite posta elettronica e PEC, la proposta di deliberazione in intestazione, con i relativi allegati che qui si richiamano in quanto parte integrante del presente parere;

RICHIAMATI

i seguenti disposti normativi:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015;
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010;
- l'articolo 6 e l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001;
- il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;
- la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

- la Circolare Ministeriale 13.05.2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020 rubricata "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
- l'ulteriore normativa elencata nella proposta di deliberazione ricevuta a cui necessariamente si fa rimando ed espresso collegamento;

PRESO ATTO

- che il nuovo regime previsto in materia di assunzioni trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- che ai sensi dei conteggi ricevuti dal sottoscritto ed elaborati dal Comune secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (**2022**) risulta essere pari al 21,30%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

VISTO

- la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare la prima modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2023/2025;
- gli allegati alla proposta di deliberazione ricevuta con i relativi prospetti di calcolo così classificati:
 - Allegato 1 a), 1 b), 1 c) – rubricato "capacità assunzionali DCPM 34-2019";
 - allegato 2 - rubricato "reclutamenti fabbisogni del personale";
 - Allegato 3 a), 3 b) e 3 c) - rubricato "Spesa personale anno 2023/2025 per bilancio";
 - Allegato 4 - rubricato "Organigramma";
 - Allegato 5 – rubricato "Parere del segretario";
 - Allegato 6 – rubricato "Parere del responsabile dell'area";
 - Allegato 7 – rubricato "Parere dell'organo di revisione";

CONSIDERATO

- che in base alla documentazione ricevuta, il cosiddetto "*parametro di virtuosità*" previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spesa di personale su entrate correnti, nella percentuale prevista del 28,60%;

- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € **109.579,27**;
- che l'amministrazione intende approvare per il triennio 2023-2025 la seguente modifica al Piano Triennale di Fabbisogni del Personale e la nuova dotazione è sintetizzabile dalla seguente tabella:

CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI		POSTI VACANTI
		DI CUI FULL TIME	DI CUI PART-TIME	
OPERATORI	0	0	0	0
OPERATORI ESPERTI	1 al 100,00%	1 al 100 %	0	0
ISTRUTTORI	4 al 100,00% 1 al 55,55% 1 al 91.67% 1 al 94,44 % 1 al 44,44 %	4 al 100 %	1 al 55,55% 1 al 91.67% 1 al 94,44 % 1 al 44,44 % (1 area vigilanza dal 01.03.2023) in convenzione con il Comune di Parre tramite "Comando"	0
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	1 al 100,00% 1 al 100,00 %	1 al 100 %	0	1 al 100.00% (1 area tecnica dal 01.01.2024)
Totali	11	6	4	1

- che verranno utilizzate le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - a) mobilità volontaria, ai sensi dell'ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n.165/2001;
 - b) concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n.101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34 bis del D.Lgs. n.165/2001;

CONSTATATO

- che il Comune di Villa D'Ogna, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle Amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale

e media delle entrate correnti pari al 21,30%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., (limite triennio 2011/2013) è pari a **€ 350.184,02**;
- che dai prospetti redatti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Personale del Comune (in particolare vedi allegato 3 alla proposta di deliberazione), risultano, comprensivi del limite del costo del lavoro flessibile.

VERIFICATO

che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L.296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio consuntivo 2022 e bilancio triennale;
- a seguito della revisione della struttura organizzativa, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- rispetta i parametri previsti dal D.P.C.M. attuativo del Decreto Crescita come da prospetto ricevuto;
- che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;

VISTO

l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

RICHIAMATO

l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

ATTESO

- che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

DÀ ATTO

- a) **del rispetto alle prescrizioni di legge**, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato programmati per il triennio 2023/2025;
- b) **della necessità** di provvedere ad una variazione di bilancio prima dell'assunzione del tecnico funzionario (ex cat. D1) per l'ufficio tecnico, in quanto mancano le coperture sul bilancio pluriennale per le annualità 2024 e 2025;

E DUNQUE

- **esprime parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Seregno – Villa d'Ogna, li 15 luglio 2023

IL REVISORE UNICO

DOTT. TOFANI RICCARDO LUIGI
Firmato digitalmente